

LA GIURISDIZIONE CIVILE

La **giurisdizione civile riguarda la risoluzione delle controversie che possono sorgere fra i privati** o anche tra i privati e lo Stato quando questo agisce come privato, cioè senza far uso del suo potere di supremazia. Essa è esercitata dagli organi giurisdizionali civili, i quali sono attualmente **il giudice di pace e il tribunale** (in primo grado), **la Corte d'appello** (in secondo grado), **la Corte di cassazione**.

Il giudice di pace

In materia civile il giudice di pace è competente a risolvere:

- le controversie relative a **beni mobili** di valore non superiore a 2.600,00 euro;
- le cause di risarcimento dei danni provocati dalla **circolazione dei veicoli e dei natanti**, purchè il valore della controversia non superi i 15.500 euro;
- i **conflitti tra condomini o coinquilini**, qualunque ne sia il valore.

Le sentenze del giudice sono appellabili presso il tribunale.

La figura del giudice è quella di **magistrato onorario**, nominato con decreto del presidente della Repubblica su proposta del C.s.m. Il Cittadino aspirante alla carica di giudice di pace deve essere in possesso della laurea in giurisprudenza e avere esercitato funzioni giudiziarie o notarili, o professione forense, o insegnamento di materie giuridiche, o funzioni direttive nelle cancellerie giudiziarie o nella Pubblica amministrazione. L'incarico dura quattro anni, con possibilità di un solo rinnovo consecutivo. Per un'ulteriore nomina dovrà decorrere un intervallo minimo di quattro anni.

Il tribunale

Il tribunale esercita:

- la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
- la giurisdizione in primo grado in materia penale;
- le funzioni di giudice tutelare.

In merito al processo civile è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Il tribunale è altresì competente:

- per le cause in materia di imposte e tasse;
- per quelle relative alla capacità delle persone;
- per la querela di falso.

Gli altri organi della giurisdizione civile

- **La Corte di appello:** organo collegiale competente in secondo grado per le controversie decise in primo grado dal tribunale.
- **La Suprema Corte di cassazione:** unico organo competente in terza istanza per le controversie decise in secondo grado dal tribunale o dalla Corte di appello, limitatamente alle **questioni di diritto**.

L'AZIONE E IL PROCESSO

Correlativamente al divieto di farsi giustizia da sé, l'ordinamento giuridico attribuisce a ogni individuo il diritto di chiedere l'intervento dello Stato a propria difesa. Questo diritto si chiama **azione**.

L'azione è il diritto di rivolgersi agli organi giurisdizionali per ottenere l'attuazione della norma giuridica nel caso concreto.

L'azione ha l'effetto di provocare l'esercizio della giurisdizione. Azione e giurisdizione si esercitano attraverso una serie di atti giuridici, fra loro collegati secondo una rigorosa disciplina, cui si dà il nome di **processo**.

Il processo civile

Il processo civile riguarda l'accertamento degli **illeciti civili**, che comportano come conseguenza il **risarcimento del danno** da parte di chi ha commesso un danno ingiusto nei confronti di terzi, con **sanzioni** che intendono "ricostituire" l'ordine civile che ha subito una violazione.

Esistono diversi tipi di processo civile, che differiscono tra loro nei presupposti, nelle finalità, nella procedura. Essi sono:

- *il processo di cognizione;*
- *il processo di esecuzione;*
- *il processo di ingiunzione;*
- *il processo cautelare.*

Processo di cognizione.

Ha lo scopo di accertare la sussistenza di un diritto soggettivo che una parte pretende di avere nei confronti di un'altra e di conferire alla prima, ove occorrono, i mezzi idonei a dargli attuazione. L'azione che si esercita in questo tipo di processo prende il nome di *azione di accertamento*. La parte che esercita l'azione si chiama *attore*. La parte contro la quale è esercitata l'azione si chiama *convenuto*.

Per il principio della *pluralità dei gradi di giurisdizione*, il processo di cognizione può passare attraverso due gradi e il giudizio in Cassazione:

- il primo grado o prima istanza;
- il secondo grado o la seconda istanza;
- il giudizio in Cassazione o terza istanza;

A ciascun grado corrisponde la *competenza* di un giudice diverso secondo determinate regole: si ha competenza per *materia e per valore*, accanto alla competenza *per territorio* (spetta, per esempio, al tribunale dirimere la procedura fallimentare).

Il primo e il secondo grado comprendono tre fasi:

- *l'introduzione*, in cui l'attore *cita in giudizio (atto di citazione)* il convenuto instaurando così il principio del contraddittorio (le argomentazioni con le quali il convenuto contraddice la domanda dell'attore si chiamano **eccezioni**);
- *l'istruzione*, in cui il giudice durante le *udienze* esamina i fatti e le prove addotte dalle parti;
- *la decisione*, in cui il giudice emana la **sentenza**.

Nel giudizio in Cassazione *manca l'istruzione*. In questo giudizio, infatti, viene esercitato un controllo solamente sulle questioni di diritto, cioè si riesamina lo svolgimento del processo per vedere se la sentenza impugnata sia conseguenza di un errore nell'applicazione della legge, *senza*

che vengano riesaminati i fatti.

Processo di esecuzione.

Si propone di procurare (mediante esecuzione forzata) il soddisfacimento di un diritto che era già certo, ma viene violato.

L'azione che si esercita prende il nome di **azione esecutiva**. La parte che esercita l'azione si chiama *esecutante*. La parte contro cui l'azione è esercitata si chiama *esecutato*.

Mentre il processo di cognizione presuppone *l'incertezza* intorno a un rapporto giuridico, il processo di esecuzione **presuppone la certezza sia del diritto sia della sua violazione**. In relazione a questo duplice presupposto si richiedono, affinché il processo abbia luogo, due elementi essenziali:

- **il titolo esecutivo**, per esempio una sentenza passata in giudicato o le cambiali;
- **il precetto**, cioè l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo. Infatti, affinché risulti in modo *certo* e formale che il diritto dell'esecutante è violato, la legge esige che, prima di iniziare il procedimento di esecuzione forzata, si notifichi all'esecutato, a mezzo di ufficiale giudiziario, un atto detto *precetto*. **Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo**, entro un termine non minore di dieci giorni, **con l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata**.

Forme di esecuzione

Sono previste due forme di esecuzione forzata:

- **l'espropriazione forzata**, che è la più frequente;
- **l'esecuzione forzata in forma specifica**.

L'espropriazione forzata è l'esecuzione dei crediti di somme di denaro. Essa converte in denaro i beni del debitore per soddisfare i creditori con le somme ricavate. Nel procedimento di espropriazione forzata si distinguono tre momenti principali:

- **il pignoramento;**
- **la vendita;**
- **la distribuzione della somma ricavata.**

L'espropriazione ha inizio con il **pignoramento**, *che consiste nell'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa all'esecutato di astenersi dal sottrarre alla garanzia del credito determinati beni, mobili o immobili*. Per effetto di questa ingiunzione *il debitore non può disporre dei beni pignorati*. *Non si possono pignorare*: i vestiti, la biancheria, i letti, gli utensili di casa e di cucina, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione o del mestiere del debitore.

Al pignoramento segue **la vendita forzata**: vi si procede su istanza dell'esecutante non prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Da ultimo, si procede **all'attribuzione della somma ricavata dalla vendita**. Se vi è un solo creditore, il giudice dell'esecuzione dispone a favore di lui il pagamento di quanto gli spetta; l'eventuale residuo va all'espropriato. Se durante il processo sono intervenuti altri creditori, la somma ricavata viene ripartita tra questi in ragione dei loro crediti.

L'esecuzione forzata in forma specifica fa conseguire al creditore l'esatta prestazione alla quale egli ha diritto. Tale esecuzione è possibile quando la prestazione consiste:

- nel dare cose determinate (per esempio un quadro);
- in un fare;
- in un non fare.

L'ufficiale giudiziario procede, secondo il caso, a ricercare il bene e a farne consegna al creditore, o a far compiere l'opera non eseguita o a far distruggere quella compiuta, a spese dell'esecutato

Processo d'ingiunzione.

E' un processo abbreviato mediante il quale il creditore può ottenere un provvedimento definitivo, e quindi un titolo valido per l'esecuzione forzata, in modo più spedito che con il processo di cognizione. Il legislatore ha introdotto questo tipo di processo, che può dirsi intermediario tra quello di cognizione e quello di esecuzione, in quanto presuppone una situazione che sta in mezzo tra l'incertezza che giustifica il primo e la certezza che è necessaria per il secondo. Il processo di ingiunzione è ammesso quando la pretesa del creditore **si fonda su una prova scritta** e il credito ha per oggetto una somma liquida di denaro o una cosa mobile determinata.

L'ingiunzione

La domanda d'ingiunzione è proposta mediante *ricorso* al giudice, il quale, *senza che sia provocato il contraddittorio dell'altra parte,* emette a carico di quest'ultima un **decreto d'ingiunzione**. Il decreto contiene l'intimazione al debitore di adempiere entro un termine di quaranta giorni, con espresso avvertimento che, entro lo stesso termine, può essere fatta opposizione e che, in mancanza di questa, si procederà ad esecuzione forzata. Notificato il decreto alla parte intimata, questa può comportarsi in tre diversi modi:

- conformarsi al decreto ingiuntivo, cioè adempiere l'obbligazione: in questo caso il processo si estingue, avendo conseguito il proprio scopo;
- fare opposizione, mediante azione diretta ad accertare l'inesistenza del debito, aprendo in tal modo un regolare processo di cognizione;
- rimanere inerte, cioè non adempiere né fare opposizione entro il termine prescritto; in quest'ultima ipotesi, il decreto diviene titolo esecutivo e il creditore può, così, promuovere un *processo di esecuzione contro l'obbligato*.

Processo cautelare

Serve ad assicurare il buon fine di un altro processo. Il processo cautelare più importante è il processo di **sequestro** il quale può essere **giudiziario o conservativo**.

Sequestro giudiziario

E' una misura di cautela attuata dal giudice allo scopo di *sottrarre alla diretta disponibilità dell'uno o dell'altro contendente beni mobili o immobili dei quali è controversa la proprietà*. I beni posti sotto sequestro vengono affidati a un *custode* nominato dal giudice, nell'attesa del risultato definitivo della controversia.

Sequestro conservativo

E' una misura di cautela attuata dal giudice allo scopo di *impedire che siano sottratti alla garanzia del credito i beni del debitore*. Esso è disposto *su istanza del creditore*, che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, e si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento. Il suo *effetto* è di **rendere inefficaci nei confronti del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata**. Sanzioni penali colpiscono il debitore che sottrae beni sotto sequestro.

LE PROVE – L'ONERE DELLA PROVA

I mezzi attraverso i quali si dimostrano i fatti giuridici, e si forma, così, la convinzione del giudice, prendono il nome di **prove**.

Fornire la prova dei fatti è un onore che incombe, di regola, **a colui che fa un'affermazione in giudizio**. Vi sono però dei casi nei quali la legge stabilisce **l'inversione dell'onere della prova**. Ne abbiamo un esempio nell'*inadempimento dell'obbligazione*, a proposito del quale la legge presuppone l'esistenza della colpa nel debitore inadempiente: per conseguenza non è il creditore che deve provare la colpa del debitore, ma è il debitore che deve provare, per liberarsi dalla responsabilità, l'impossibilità dell'adempimento per fatto a lui non imputabile.

I mezzi di prova.

I mezzi di prova che possono essere offerti dalle parti sono tassativamente stabiliti dalla legge:

- la prova documentale;
- la prova testimoniale;
- le presunzioni;
- la confessione;
- il giuramento.

La prova documentale è rappresentata da documento, cioè da *qualsunque cosa materiale che rappresenta un fatto*: scritture, fotografie ecc.

Tra i documenti scritti si distinguono:

- **L'atto pubblico**, che è la prova documentale più importante e sicura, poichè è *il documento redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale*. L'atto pubblico *fa piena prova* delle dichiarazioni delle parti.
- **La scrittura privata** è *qualsiasi documento che reca la sottoscrizione delle parti*.

La prova testimoniale consiste nelle dichiarazioni rese da un terzo (testimone o teste), sotto il vincolo del giuramento, intorno a fatti a lui noti riguardanti l'oggetto della controversia. E' un mezzo di prova non molto sicuro, in quanto i testimoni, per errore, malafede o scarsa memoria, possono dichiarare cose non rispondenti al vero. Perciò la legge fissa alcuni *limiti* alla sua ammissibilità: per esempio non è ammessa la prova per testimoni per gli atti per i quali è richiesta la forma scritta, essenziale o probatoria.

Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato. Il loro effetto è di dispensare da qualunque prova coloro a favore dei quali sono stabilite e quindi dispensano dal provare determinati fatti: per es., si presume che il figlio nato dopo 180 giorni dalla data del matrimonio sia stato concepito dopo la celebrazione di questo.

La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti a essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.

Il giuramento è una dichiarazione solenne resa in giudizio da una delle parti, su richiesta dell'altra parte o del giudice, intorno alla verità di un fatto controverso. Vi si ricorre quando manchino altri elementi di prova o quelli già assunti non siano convincenti.